

STATUTO

**LA CUCCIA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE, SENZA SCOPO DI
LUCRO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA COLOMBO 13

Numero REA: PC - 175595

Codice fiscale: 01591350333

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ammonta a circa Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero).	
	Articolo 6.	
	Ai soli fini dell'articolo 111 ter disp. att. c.c. le parti	
	dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società	
	è il seguente: Piacenza, Via Colombo n. 13.	
	Articolo 7.	
	Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	le parti costituite mi autorizzano al trattamento dei dati	
	personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione al-	
	l'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze	
	organizzative del mio studio.	
	La Società è retta dai seguenti	
	PATTI SOCIALI	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	
	Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE	
	E' costituita una società a responsabilità limitata a fina-	
	lità sociale con la seguente denominazione:	
	"LA CUCCIA S.R.L. impresa sociale, senza scopo di lucro"	
	Art. 2) SEDE	
	La sede della società è nel Comune di Piacenza.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopraindicato.	

	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modi-	
	fiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea	
	dei soci.	
	Art. 3) DURATA	
	La Società ha una durata fino al giorno 31 dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	<u>TITOLO II - OGGETTO</u>	
	Art. 4) OGGETTO SOCIALE	
	La Società ha per oggetto la gestione e la conduzione di una	
	o più strutture lavorative e ricreative per persone con disa-	
	bilità psicofisiche e/o iscritte alla L. 68/99, persone in	
	svantaggio e in condizione o a rischio di vulnerabilità so-	
	ciale per l'occupazione e la permanenza al lavoro ed in gene-	
	rale la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità	
	sociale, così come previsto dall'art. 2 D. Lgs. 155/2006 e	
	successive modificazioni, in tutti quei settori ivi previsti	
	che risulteranno praticabili secondo finalità di interesse	
	generale nella o nelle strutture di cui al presente oggetto	
	sociale.	
	La società potrà operare in ambito agricolo, industriale, dei	
	servizi, del commercio all'ingrosso e al dettaglio nel ri-	
	spetto delle norme vigenti e sempre con finalità di interesse	
	sociale e senza scopo di lucro. Potrà anche, a solo titolo e-	

	semplificativo e non esaustivo, organizzare eventi, convegni,	
	corsi di formazione e quant'altro attinente le finalità so-	
	ciali già richiamate.	
	La società potrà inoltre, in via secondaria od occasionale,	
	anche con scopo di lucro oggettivo:	
	1) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute	
	necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale,	
	nonchè prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per	
	obbligazioni di terzi, anche non soci, a favore di banche e	
	di terzi in genere nelle forme più opportune;	
	2) assumere, sia direttamente che indirettamente, interes- ze e partecipazioni in altre società od imprese sia italiane che straniere.	
	Tali attività secondarie non dovranno superare i limiti di cui all'art. 2 co. 3 del D.Lgs. 155/2006.	
	La società per il raggiungimento dei suoi fini sociali potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi finalità simili ed analoghe o com- plementari alle proprie, esercitare industrie e/o commerci affini e, comunque, compiere qualsiasi attività che diretta- mente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle norme contenute nel D.L. n. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con	

	l'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2	
	gennaio 1991 n. 1, nonchè nella Legge n. 197 del 5 luglio	
	1991 e nel D.L. 1 settembre 1993 n. 385, non nei confronti	
	del pubblico e nel rispetto della legge n.	
	1815/1939.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par-	
	ticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in	
	specie, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disci-	
	plina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7	
	giugno 1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobi-	
	liari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge	
	5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della	
	legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di inve-	
	stimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in	
	tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2	
	gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mo-	
	biliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di	
	attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26, Legge 7 marzo	
	1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza di finanzia-	
	menti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di in-	
	termediazione finanziaria; nonchè nel rispetto della normati-	
	va in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordi-	
	ni o Albi professionali.	

	<u>TITOLO III - CAPITALE E PARTECIPAZIONI</u>	
	Art. 5) CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero).	
	L'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari	
	o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di cre-	
	diti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei	
	due anni dalla iscrizione della società nel registro delle	
	imprese, deve essere autorizzato con decisione dei soci.	
	La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi	
	conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire	
	mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti;	
	possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica.	
	Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione banca-	
	ria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio	
	con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente im-	
	porto in denaro presso la società.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale del-	

	la società con le osservazioni del Collegio Sindacale se no-	
	minato dovrà essere redatta e depositata nella sede della so-	
	cietà almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i	
	soci possano prenderne visione.	
	Art. 6) QUOTE E DIRITTI SOCIALI	
	La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammonta-	
	re inferiore ad un Euro.	
	E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misu-	
	ra non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza	
	di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni	
	dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti	
	effettuati.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Art. 7) DIRITTI FRAZIONARI	
	Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei	
	comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante	
	comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli	
	1105 e 1106 del codice civile.	
	Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni	
	si applica l'articolo 2352 del codice civile salvo quanto di-	
	sposto dal terzo comma dell'articolo 2471 C.C.	
	Art. 8) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	La società può acquisire dai soci, previo consenso individua-	
	le degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo per-	

	duto senza obbligo di rimborso.	
	La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo	
	di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vi-	
	genti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I fi-	
	nanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative	
	personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa de-	
	terminazione risultante da atto scritto.	
	La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro ti-	
	tolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leg-	
	gi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del ri-	
	sparmio presso soci.	
	Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a fa-	
	vore della società, effettuati in un momento in cui risulta	
	un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patri-	
	monio netto oppure in una situazione finanziaria della so-	
	cietà nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento,	
	è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri credito-	
	ri e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di	
	fallimento della società, deve essere restituito.	
	Art. 9) TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra	
	vivi.	
	Tuttavia, ex art. 4 co. 3 del D.Lgs. 155/2006, imprese priva-	
	te con finalità lucrative o le amministrazioni pubbliche di	
	cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 non potranno mai e-	

	sercitare attività di direzione e detenere il controllo della	
	società. Qualora ciò dovesse accadere, a seguito di trasferi-	
	mento di partecipazioni per atto tra vivi o mortis causa, le	
	deliberazioni assembleari e gli atti conseguenti assunti con	
	il voto o l'influenza determinante dei predetti soggetti sarà	
	annullabile e potrà essere impugnato in conformità alle norme	
	del codice civile, entro 180 giorni dalla data della sua as-	
	sunzione anche da parte dell'autorità governativa.	
	Art. 10) TRASFERIMENTO PER CAUSA DI MORTE	
	In caso di morte di uno dei soci gli altri decidono se liqui-	
	dare la quota agli eredi o continuare con uno, più o tutti	
	gli eredi del defunto.	
	In caso di mancata continuazione, gli eredi avranno diritto	
	al rimborso della partecipazione del socio defunto in propor-	
	zione al capitale sociale versato in precedenza, secondo le	
	modalità di cui al successivo art. 12.	
	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della	
	partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai	
	sensi del successivo art. 15, senza tener conto, ai fini del	
	calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio de-	
	funto.	
	Art. 11) RECESSO DEL SOCIO	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:	
	- al cambiamento dell'oggetto sociale;	
	- al cambiamento del tipo di società;	

	- al trasferimento della sede all'estero;	
	- alla fusione e alla scissione della società;	
	- alla revoca dello stato di liquidazione;	
	- all'eliminazione di una o più cause di recesso previsto dal	
	presente atto costitutivo;	
	- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi	
	dell'art. 2468 C.C.;	
	- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto co-	
	stitutivo;	
	- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con of-	
	ferta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a ter-	
	zi con esclusione del diritto di opzione dei soci;	
	- in tutti gli altri casi inderogabilmente previsti dalla	
	legge.	
	Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere	
	dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera rac-	
	comandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici	
	giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla	
	data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa che	
	legittima il recesso. La dichiarazione deve contenere le ge-	
	neralità del socio.	
	Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento	
	in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.	
	Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già e-	

	sercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società	
	revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	
	lo scioglimento della società.	
	Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il	
	diritto di recesso di cui al presente articolo, secondo	
	quanto previsto dalle norme di legge e con particolare rife-	
	rimento all'art. 3 D.Lgs 24/03/2006 n. 155, avverrà in pro-	
	porzione al valore nominale del capitale sociale.	
	Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministra-	
	tori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fis-	
	sando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per mani-	
	festare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R.	
	spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazio-	
	ne del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente,	
	per individuare concordemente un terzo acquirente.	
	Art. 12) ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Può essere escluso per giusta causa il socio che:	
	- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi,	
	non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;	
	- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione de-	
	finitiva;	
	- sia sottoposto a procedure concorsuali;	
	- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti	
	della società;	
	- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi	

	un'attività concorrente con quella della società, salvo il	
	consenso scritto degli altri soci;	
	- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso	
	degli altri soci, la maggioranza del capitale di società con-	
	corrente.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del cal-	
	colo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della	
	partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.	
	La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura	
	degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà ef-	
	fetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notifica-	
	zione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio	
	escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale compe-	
	tente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione	
	di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda del-	
	l'altro.	
	Art. 13) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della partecipazione del socio escluso secondo	
	quanto previsto dalle norme di legge e con particolare rife-	
	rimento all'art. 3 D.Lgs 24/03/2006 n. 155, avverrà in pro-	
	porzione al valore nominale del capitale sociale.	
	<u>TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI</u>	
	Art. 14) COMPETENZE	
	Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	

	2) la nomina degli amministratori;	
	3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6) l'esclusione dei soci;	
	7) la continuazione con gli eredi del socio defunto;	
	8) la emissione di titoli di debito.	
	Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più ammi-	
	nistratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	Art. 15) ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	- mediante delibera assembleare, qualora si tratti di deci-	
	sioni relative alle materie indicate ai numeri 1,2,3,4,5,6	
	del precedente articolo 15 oppure quando lo richiedano uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo del capitale sociale;	
	- mediante consultazione scritta oppure sulla base di consen-	
	so espresso per iscritto, in tutti gli altri casi.	
	Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo	
	luogo) regolarmente iscritto nel "libro soci" ha diritto di	
	partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura pro-	

	porzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i	
	soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali	
	espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del	
	diritto di voto.	
	Art. 16) ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno	
	degli Amministratori, del Collegio Sindacale o di tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Se l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione debitamente richiesti, non provvedono alla	
	convocazione entro il termine di un mese, la convocazione	
	potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.	
	L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccoman-	
	data, anche eventualmente anticipata per telefax o posta e-	
	lettronica, spedita ai soci, amministratori, sindaci e revi-	
	sore almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso	
	risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà	
	validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto al-	
	meno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione	
	deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le in-	
	formazioni necessarie.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero ca-	

	pitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o reviso-	
	ri, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se	
	gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non	
	sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire	
	nel verbale che gli amministratori, i sindaco o il revisore	
	sono stati informati della riunione.	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure al-	
	trove, purchè in territorio italiano.	
	E' ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si tenga-	
	no per tele-videoconferenza, a condizione che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire;	
	verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera te-	

	nuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che dovrà co-	
	munque essere in Italia, e dove deve pure trovarsi il segre-	
	tario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro o sul ro-	
	gito notarile.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non	
	soci. La delega deve essere conferita per scritto e la rela-	
	tiva documentazione è conservata dalla società. La delega non	
	può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-	
	co. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto	
	anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la de-	
	lega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro	
	ordine del giorno.	
	La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di	
	cui al precedente articolo deve indicare le materie da porre	
	all'ordine del giorno.	
	In caso di assemblea tenuta per tele-videoconferenza, il de-	
	legato che intende intervenire a mezzo tele-videoconferenza	
	deve far pervenire la propria delega al Presidente anteceden-	
	temente o contestualmente all'assemblea, affinché questi pos-	
	sa esercitare le attività di controllo che gli competono.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministrato-	
	re più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli	
	interventuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regola-	

	rità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente è assistito	
	da un Segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale	
	e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.	
	Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il	
	diritto di voto sono computate ai fini della regolare costi-	
	tuzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle	
	per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a se-	
	guito della dichiarazione del socio di astenersi non sono	
	computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota	
	di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.	
	Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui al-	
	l'art. 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile. Nei casi pre-	
	visti dal numero 4) del precedente articolo 15 il verbale è	
	redatto dal Notaio.	
	Art. 17) CONSULTAZIONE E CONSENSO ESPRESSO	
	La decisione dei soci sulla base di consultazione scritta e	
	di consenso espresso per iscritto è sollecitata dall'Ammini-	
	stratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione su richiesta di uno degli Amministratori, dei sindaci o	
	di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale	

	sociale.	
	Se l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione debitamente richiesti, non provvedono entro	
	il termine di 15 (quindici) giorni, la decisione potrà essere	
	direttamente sollecitata dal richiedente.	
	La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto	
	dovranno risultare da apposito documento che indichi con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto	
	dovrà circolare fra tutti i soci; di ciò dovrà essere data	
	attestazione mediante sottoscrizione degli stessi - a margine	
	della propria dichiarazione scritta di voto - ovvero, in caso	
	di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione dell'Am-	
	ministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Dal documento dovrà risultare l'indicazione dei soci consen-	
	zienti e dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli	
	stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o a-	
	stensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di	
	voto equivale a voto contrario.	
	La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro	
	il termine di un mese dalla richiesta di consultazione, al-	

	trimenti la decisione dei soci si considererà come non adot-	
	tata.	
	L'espressione per iscritto del consenso dovrà aversi a segui-	
	to di trasmissione a tutti i soci di copia del documento al-	
	l'uopo predisposto. La trasmissione potrà avvenire con qual-	
	siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un ri-	
	scontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e	
	la posta elettronica.	
	Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documen-	
	to, i soci dovranno trasmettere alla società apposita dichia-	
	razione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta,	
	nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenu-	
	to opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.	
	La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine sud-	
	detto equivale a voto contrario.	
	La decisione dei soci è presa con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.	
	La documentazione relativa alla consultazione scritta e al	
	consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli	
	atti della società e le decisioni (anche se negative) tra-	
	scritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	<u>TITOLO V - AMMINISTRAZIONE</u>	
	Art. 18) AMMINISTRAZIONE	

	L'organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della società per l'attua-	
	zione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita	
	alla decisione dei soci ai sensi di legge e dei presenti pat-	
	ti sociali.	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza	
	dei soci.	
	Gli amministratori potranno essere soci o non soci, sebbene	
	la maggioranza degli amministratori in carica dovrà essere	
	necessariamente costituita da soci.	
	Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato,	
	salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.	
	Gli amministratori dovranno essere dotati dei requisiti di o-	
	norabilità, professionalità ed indipendenza sotto specificati:	
	Onorabilità:	
	· assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di	
	condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali	
	sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non	
	colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia	
	intervenuta riabilitazione;	
	· assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con	
	sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio,	
	insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, seque-	
	stro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia	
	intervenuta riabilitazione;	

	· mancata comminazione di pena accessoria dell'interdi-	
	zione dall'esercizio di una professione o di un'arte o del-	
	l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;	
	· mancata applicazione di misure di sicurezza o di pre-	
	venzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 della	
	legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre	
	1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di proce-	
	dimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;	
	· assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in	
	materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbliga-	
	toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-	
	sionali, non conciliabili in via amministrativa e, in parti-	
	colare per le società cooperative, violazioni della legge 3	
	aprile 2001, n. 142	
	· assenza di pronuncia di condanna penale per violazione	
	della legge 23 ottobre 1960, n. 1369	
	Professionalità e indipendenza:	
	· conseguimenti del diploma di scuola media superiore.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita	
	la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	La società potrà essere amministrata, alternativamente, a se-	

	conda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da più persone e precisamente da un minimo di due ad un	
	massimo di sette secondo il numero esatto che verrà determi-	
	nato dai soci in occasione della nomina.	
	Nel caso siano stati nominati più Amministratori se per qual-	
	siasi causa viene meno la maggioranza di essi decadono tutti	
	contemporaneamente. Spetterà ai soci con propria decisione	
	procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel	
	frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i so-	
	li atti di ordinaria amministrazione.	
	Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorren-	
	za di cui all'art. 2390 Cod. Civ.	
	In ottemperanza all'art. 8 D.Lgs 155/2006, è fatto espresso	
	divieto di nomina di componenti l'organo amministrativo da	
	parte di soggetti esterni l'organizzazione che esercita l'im-	
	presa sociale ed in particolar modo da parte di imprese pri-	
	vate con finalità lucrative e/o amministrazioni pubbliche di	
	cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001	
	Art. 19) AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste co-	
	stituiscono il consiglio di amministrazione, anche quando la	
	stessa amministrazione sia stata affidata, con decisione dei	
	soci, disgiuntamente o congiuntamente agli amministratori o	
	ad alcuni di essi, ai sensi rispettivamente degli articoli	

	2257 e 2258 del Codice Civile.	
	Nel caso di cui all'art. 2257, ultimo comma C.C., la maggio-	
	ranza dei soci è comunque determinata secondo le quote di	
	partecipazione al capitale sociale.	
	Sono comunque di competenza del Consiglio di Amministrazione	
	come organo collegiale, la redazione del progetto di bilancio	
	e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione in	
	tema di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del	
	Codice Civile.	
	Il Consiglio, elegge il Presidente ed eventualmente anche un	
	Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di as-	
	senza o di impedimento, salvo che lo stesso sia nominato con	
	decisione dei soci.	
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove,	
	purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario alme-	
	no un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il	
	revisore.	
	L'intervento delle adunanze del consiglio può avvenire anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia consentito lo-	
	ro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o	
	visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo rea-	
	le su tutti gli argomenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la	
	presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi	

	membri.	
	Le decisioni degli amministratori possono anche essere adot-	
	tate mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o	
	e-mail entro il termine indicato nella richiesta, il tutto	
	con le modalità, in quanto compatibili indicate al precedente	
	articolo 18.	
	Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più	
	dei propri membri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone congiun-	
	tamente o disgiuntamente, la decisione dei soci di nomina	
	provvederà a stabilire anche le modalità tramite le quali	
	dette persone opereranno.	
	Qualora gli Amministratori Delegati siano delegati da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da due membri, gli Am-	
	ministratori stessi decadranno dall'ufficio nel caso di	
	loro disaccordo per la revoca dell'Amministratore Delegato.	
	Art. 20) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomi-	
	na o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale,	
	stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli uti-	
	li, nonchè l'accantonamento annuale di una somma da corri-	

	spondere loro a titolo di indennità di fine mandato. In ogni	
	caso tuttavia non potranno essere corrisposti agli ammini-	
	stratori compensi superiori a quelli previsti nelle imprese	
	che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni,	
	salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acqui-	
	sire specifiche competenze. In ogni caso, tuttavia potrà es-	
	sere applicato a tale compensi un incremento massimo del 20%,	
	ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs 155/2006.	
	Art. 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, al Vice Presidente se nominato, agli Ammini-	
	stratori Delegati nei limiti delle deleghe o disgiuntamente o	
	congiuntamente a ciascuno degli amministratori cui sia affi-	
	data disgiuntamente o congiuntamente l'amministrazione è at-	
	tribuita la rappresentanza generale della società, attiva e	
	passiva, sostanziale e processuale.	
	L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rap-	
	presentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestual-	
	mente alla nomina stessa.	
	<u>TITOLO VI - CONTROLLI, BILANCIO ED UTILI</u>	
	Art. 22) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 15), pos-	
	sono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un re-	
	visore, determinandone competenze e poteri.	
	In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, formato da	

	tre membri effettivi e da due supplenti, nel rispetto delle	
	norme di legge ed in particolar modo secondo quanto previsto	
	all'art. 11 D.Lgs 155/2006, è obbligatoria se il capitale so-	
	ciale non è inferiore a quello minimo stabilito per le so-	
	cietà per azioni oppure se vengono superati per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la	
	redazione del bilancio in forma abbreviata ridotti del 50%;	
	in tal caso si applicheranno le norme di legge previste in	
	materia.	
	Art. 23) BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si	
	chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono	
	alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale e comunque entro centottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la so-	
	cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cu-	
	ra dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'ar-	
	ticolo 2428, codice civile.	
	Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione	
	del bilancio devono essere depositati presso l'Ufficio del	

	Registro delle Imprese copia del bilancio approvato e l'elen-	
	co dei soci e degli altri titolari di diritti sulle parteci-	
	pazioni sociali.	
	Art. 24) DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO E ASSENZA	
	DELLO SCOPO DI LUCRO	
	La società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del pa-	
	trimonio.	
	A tale fine e' fatto divieto di distribuzione, anche in forma	
	indiretta od anche in caso di recesso ed esclusione, di utili	
	e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e ri-	
	serve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavo-	
	ratori o collaboratori. Si considerano distribuzione indiret-	
	ta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori di compensi superio-	
	ri a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed,	
	in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai con-	
	tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	specifiche professionalità, ex art. 3 D. Lgs 155/2006;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	

	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti	
	percentuali al tasso ufficiale di riferimento ex art. 3 D.	
	Lgs 155/2006.	
	Art. 25) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELL'ATTIVITA'.	
	Ai sensi dell'art.12 D.Lgs 155/2006 verrà predisposto apposi-	
	to regolamento aziendale che preveda forme di coinvolgimento	
	dei lavoratori e dei destinatari delle attività, nonché i di-	
	ritti dei lavoratori di informazione, consultazione e parte-	
	cipazione nell'attività d'impresa.	
	<u>TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più	
	liquidatori.	
	L'assemblea e gli amministratori, contestualmente all'accer-	
	tamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'as-	
	semblea dei soci perchè deliberi, con le maggioranze previste	
	per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti socia-	
	li, su:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto	
	ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associa-	
	zioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici.	
	Art. 27) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le mag-	
	gioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti	
	sociali.	
	In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che	
	non ha consentito alla deliberazione spetta il diritto di re-	
	cesso.	
	La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha ef-	
	fetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle	
	imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della so-	
	cietà o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.	
	<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	Art. 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte indistintamente le controversie in dipendenza di affari	

	sociali (escluso solamente quelle non compromettibili per	
	legge) che possono sorgere tra la società, i soci, gli ammi-	
	nistratori ed i liquidatori o fra altri di loro, devono	
	rimettersi al giudizio esclusivo ed inappellabile di un col-	
	legio di tre arbitri amichevoli compositori sedente in Pia-	
	cenza, il quale giudicherà irritualmente, da nominarsi dal	
	Presidente del Tribunale di Piacenza.	
	Art. 29) RECAPITI E COMUNICAZIONI	
	Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni	
	dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il	
	recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.	
	Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se	
	comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail.	
	Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti	
	recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata me-	
	diate comunicazione scritta agli amministratori che procede-	
	ranno ad annotarla nel libro dei soci.	
	Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per	
	mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.	
	Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite	
	con raccomandata consegnata a mani del destinatario che con-	
	trofirma per ricevuta.	
	Art. 30) RINVIO	
	Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti	
	sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle	

31 di 31